

Deliberazione 29 dicembre 2007, n. 353/07

Aggiornamento delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali del sistema elettrico, di ulteriori componenti e disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 dicembre 2007

Visti:

- il Trattato istitutivo della Comunità Europea, nella versione consolidata 2002/C325/01 (di seguito: il Trattato);
- il regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del Trattato (di seguito: regolamento n. 659/99);
- il regolamento (CE) n. 794/04 della Commissione europea, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/99;
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25 (di seguito: legge n. 83/03);
- la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge n. 368/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione, con modifiche, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (di seguito: legge n. 80/05);
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito: legge Finanziaria 2005);
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge Finanziaria 2006);
- la decisione della Commissione Europea C (2006) 3225 def;
- la decisione della Commissione Europea C (2007) 5400 del 20 novembre 2007 (di seguito: la decisione C (2007) 5400);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 dicembre 1995;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 227/02;
- la deliberazione dell'Autorità 5 febbraio 2004, n. 8/04;
- la deliberazione dell'Autorità 9 agosto 2004, n. 148/04;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 dicembre 2004, n. 231/04, recante istituzione di una componente a copertura degli oneri derivanti dalle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 368, e misure attuative;

- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, 34/05 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2005, n. 54/05;
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2005, n. 144/05;
- la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2005, n. 188/05 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2005, n. 217/05, come successivamente modificata dalla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 286/05 e dalla
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05 come successivamente modificata e integrata;
- deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2006, n. 128/06;
- la deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2006, n. 40/06;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2006, n. 190/06, come successivamente modificata dalla la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 319/06 e dalla deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2007, n. 145/07;
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 203/06 (di seguito: deliberazione n. 203/06);
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2006, 249/06;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 318/06;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 321/06 (di seguito: deliberazione n. 321/06);
- la deliberazione dell'Autorità del 24 aprile 2007, n. 97/07;
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2007, n. 135/07 (di seguito: deliberazione n. 135/07);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: deliberazione n. 156/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con deliberazione n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 4 luglio 2007, n. 167/07;
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2007, n. 206/07 (di seguito: deliberazione n. 206/07);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2007, n. 238/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 348/07 (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 352/07.

Viste:

- la lettera della società Sogin S.p.A. (di seguito: Sogin) , prot. n. 0031955 del 31 ottobre 2007, ricevuta in data 6 novembre 2007, prot. n. 029935 (di seguito: lettera 31 ottobre 2007);
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico, prot. n. 0019809 del 26 novembre 2007, ricevuta in data 4 dicembre 2007, prot. n. 32233;

- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), prot. n. 002179 del 19 dicembre 2007, ricevuta in data 21 dicembre 2007, prot. n. 033700 (di seguito: lettera 19 dicembre 2007);

Considerato che

- l'aliquota vigente della componente A2, di cui al comma 45.2, lettera a) del Testo integrato, il cui gettito è destinato al conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 54.1, lettera a), è in grado di garantire, oltre alla copertura degli oneri imposti dall'articolo 1, comma 298, della legge Finanziaria 2005 e dall'articolo 1, comma 493, della legge Finanziaria 2006, solo le risorse per l'ordinario svolgimento delle attività di Sogin;
- con la lettera 31 ottobre 2007 la Sogin ha comunicato che nell'anno 2008 dovranno essere sostenute spese straordinarie per il riprocessamento all'estero del combustibile nucleare irraggiato, con conseguente significativo incremento delle esigenze finanziarie.

Considerato che:

- la deliberazione n. 348/07 proroga al 31 marzo 2008 la revisione delle deroghe alla disciplina delle componenti tariffarie A2, A3, A4 e A5;
- l'articolo 11, comma 11, della legge n. 80/05 proroga a tutto l'anno 2010, alle condizioni tariffarie vigenti al 31 dicembre 2004, le condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica di cui all'articolo 1, al comma 1, lettera c), della legge n. 83/03;
- la variazione registrata dagli indici delle borse dell'energia elettrica di Amsterdam e di Francoforte nel periodo dicembre 2006-novembre 2007, rispetto ai dodici mesi precedenti, è risultata negativa;
- la Commissione europea, con Decisione C (2006) 3225 def, ha avviato la procedura di indagine formale in merito alla proroga fino al 31 dicembre 2010 dei regimi tariffari speciali per la fornitura di energia elettrica, di cui all'articolo 11, comma 11, della legge n. 80/05;
- con la decisione C (2007) 5400, la Commissione europea ha ritenuto incompatibile con le norme del Trattato la misura di proroga del regime tariffario speciale esistente per la società Terni e sue aventi causa, di cui all'articolo 11, comma 11, della legge n. 80/05 ed ha imposto il recupero delle somme eventualmente erogate, a tale titolo, nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007;
- le aliquote vigenti della componente A6 sono state dimensionate per garantire la restituzione delle somme anticipate da altri conti di gestione al Conto di cui al comma 54.1, lettera e) del Testo integrato, finanziato dalla medesima componente A6 (di seguito: conto A6);
- con la lettera 19 dicembre 2007 la Cassa ha comunicato che il conto A6 ha soddisfatto l'onere 2006 in scadenza nel 2007 e assicurato i reintegri delle anticipazioni ricevute, e che le esigenze di copertura degli oneri residui sembrano ampiamente garantite;
- l'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03 prevede che l'ammontare complessivo annuo delle misure di compensazione territoriale sia definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo;

- con deliberazione n. 321/06 l'Autorità ha aggiornato per l'anno 2007 l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03, fissandola pari a 0,0159 centesimi di euro/kWh e il valore della componente MCT per l'anno 2007 pari a 0,02 centesimi di euro/kWh;
- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come rilevato dall'Istat, per il periodo dicembre 2006 - novembre 2007 rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura pari all' 1,6%.

Considerato che:

- i costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio sono coperti tramite l'applicazione della componente UC6;
- dai dati di qualità disponibili si può prevedere un ulteriore miglioramento della qualità del servizio per l'anno 2007;
- a far data dall'1 gennaio 2008, il Conto finanziato dalla componente UC3 è destinato anche alla copertura del meccanismo di promozione delle aggregazioni e dell'integrazione dei ricavi di cui agli articoli 43 e 44 del Testo integrato.

Considerato che:

- il comma 74.4 del Testo integrato prevede che a ciascun cliente finale, ammesso a beneficiare di regimi tariffari speciali ai sensi delle disposizioni dei commi 74.1 e 74.2 del medesimo Testo integrato, sia versata una componente tariffaria compensativa pari alla differenza tra:
 - a) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione delle condizioni tariffarie agevolate previste per tali clienti dalla normativa vigente, al netto delle imposte e delle componenti inglobate nella parte A della tariffa;
 - b) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione a tale cliente dei corrispettivi previsti per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita, al netto delle componenti tariffarie A e UC;
- il comma 74.5 del Testo integrato prevede che il corrispettivo relativo al servizio di vendita di cui al comma 74.4, lettera b) sia fissato in via amministrativa dall'Autorità ed aggiornato trimestralmente.

Ritenuto opportuno:

- adeguare in aumento l'aliquota della componente tariffaria A2;
- in relazione alle esigenze finanziarie straordinarie connesse al riprocessamento all'estero del combustibile nucleare irraggiato, dare mandato alla Cassa di provvedere, entro il 15 gennaio 2008, all'erogazione alla Sogin di 100 milioni di euro a valere sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui all'articolo 55 del Testo integrato.

Ritenuto opportuno:

- confermare per l'anno 2008, ai sensi del comma 74.9 del Testo integrato, le condizioni tariffarie agevolate di cui comma 74.4 del medesimo Testo integrato già applicate nell'anno 2007;
- adeguare in diminuzione l'aliquota della componente tariffaria A4, senza tuttavia tenere in considerazione il recupero delle somme eventualmente già erogate alla società Terni e sue aventi causa, demandando tale considerazione al

termine del computo definitivo di tali partite e una volta stabilite le modalità di recupero.

Ritenuto opportuno:

- adeguare in diminuzione l'aliquota della componente tariffaria A6.

Ritenuto opportuno:

- fissare, per l'anno 2008, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03 pari a 0,0162 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato, per tener conto dell'aggiornamento annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo cui è soggetto;
- confermare il valore della componente MCT per il primo trimestre dell'anno 2008 pari a 0,02 centesimi di euro/kWh.

Ritenuto opportuno:

- adeguare in aumento il valore della componente tariffaria UC3;
- disporre per l'anno 2008 la conferma della componente tariffaria UC6 a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio, in coerenza con la stima degli incentivi che dovranno essere erogati in relazione ai previsti miglioramenti della continuità del servizio rispetto ai livelli tendenziali fissati dall'Autorità relativamente all'anno 2007, prevedendo un obiettivo di raccolta di fondi per l'anno 2008 pari a circa 195 milioni di euro immutata rispetto a quanto disposto con la deliberazione n. 203/06.

Ritenuto opportuno:

- prevedere che per il trimestre gennaio – marzo 2008 gli addebiti per la parte riferita al servizio di vendita di cui al comma 74.4, lettera b) del Testo integrato siano calcolati con riferimento ai corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato in vigore al 30 giugno 2007, aggiornati coerentemente con le variazioni delle condizioni economiche per l'approvvigionamento dell'energia elettrica che si applicano ai clienti ammessi al servizio di maggior tutela

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni urgenti alla Cassa

- 1.1. La Cassa, entro il 15 gennaio 2008, provvede all'erogazione di 100 milioni di euro alla Sogin a valere sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui all'articolo 55 del Testo integrato.

Articolo 2

Aggiornamento delle condizioni tariffarie agevolate di cui al comma 74.9 del Testo integrato

- 2.1. Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 74.9 del Testo integrato sono confermate le condizioni tariffarie agevolate di cui comma 74.4 del Testo integrato del medesimo Testo integrato già applicate nell'anno 2007.

Articolo 3
**Aggiornamento dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge n. 368/03
per l'anno 2008**

- 3.1. Per l'anno 2008, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge n. 368/03, è pari a 0,0162 centesimi di euro/kWh.

Articolo 4
Aggiornamento delle componenti tariffarie

- 4.1. I valori delle componenti tariffarie A, UC ed MCT, per il primo trimestre (gennaio - marzo) 2008, sono fissati come indicato nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente provvedimento.

Articolo 5
Disposizioni in materia di regimi tariffari speciali

- 5.1 Per il primo trimestre (gennaio – marzo) 2008, ai fini del computo della componente compensativa prevista dal comma 74.4 del Testo integrato, i corrispettivi relativi al servizio di vendita di cui al comma 74.4, lettera b) sono pari ai corrispettivi in vigore al 30 giugno 2007 aggiornati, limitatamente alle componenti a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica e dei servizi di dispacciamento, espresse in centesimi di euro/kWh, tramite i coefficienti correttivi fissati nella tabella 5 allegata al presente provvedimento.

Articolo 6
Disposizioni finali

- 6.1 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dall'1 gennaio 2008.

29 dicembre 2007

Il Presidente: Alessandro Ortis